

MANUALE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE



La motivazione di fondo che ha portato il nostro Distretto di Polizia Locale a creare questo manuale, è rappresentata dalla consapevolezza che è necessario garantire una guida corretta e sicura anche ai conducenti di **veicoli agricoli**, soprattutto nei centri urbani di aree ad interesse e sviluppo rurale in cui la circolazione di questi mezzi è molto presente; abbiamo quindi messo a disposizione la nostra esperienza professionale con l'obiettivo di comprendere meglio la circolazione in sicurezza dei mezzi agricoli.

La sicurezza sta diventando sempre di più un fattore da considerare in ogni ambito sociale e, a nostro giudizio, è fondamentale essere informati sulla normativa vigente in tema di circolazione stradale delle macchine agricole, al fine di prevenire comportamenti pericolosi e conoscere il corretto modo di mettersi alla guida di questi veicoli.

Come in altri ambiti, siamo anche convinti che l'attività di Polizia Locale non vada intesa o semplificata come attività di sola repressione delle violazioni delle norme del Codice della Strada, ma debba radicarsi in tutti gli aspetti della vita sociale compreso l'aspetto educativo trattato in questo opuscolo, con l'obiettivo di essere sempre il più possibile al servizio del cittadino ed alla risoluzione di piccoli e grandi problemi atti a garantire la sicurezza e la vivibilità delle nostre strade usate da tutti compresi gli agricoltori ed i contadini con le loro macchine da lavoro.

Nessuna strada sarà mai completamente sicura se non si guida informati e con il rispetto per tutti; se anche un solo incidente stradale si potrà prevenire grazie alle informazioni di questo manuale, avremo raggiunto il nostro obiettivo.

La Polizia Locale Basso Adige

Classificazione delle macchine agricole

Le macchine agricole si distinguono in due principali categorie:

SEMOVENTI:

- a) Trattatrici agricole con 2 o più assi
- b) Macchine agricole operatrici ad 1 asse

- c) Macchine agricole operatrici a 2 o più assi
- d) Motoagricole a 2 assi

TRAINATE:

- a) Macchine agricole operatrici portate
- b) Macchine agricole operatrici semiportate
- c) Rimorchi agricoli

Macchine agricole semoventi

Le macchine agricole semoventi sono azionate da un motore proprio e comprendono:

- a) Trattori agricole con 2 o più assi, con o senza piano di carico, con ruote o cingoli, destinate a trainare, spingere, trasportare o azionare strumenti, attrezzature portate o semiportate e rimorchi impiegati nell'attività agricola (*es. trattore agricolo*).
- b) Macchine agricole operatrici ad 1 asse, guidate generalmente da un conducente a terra ed equipaggiabili con carrello separabile destinato al trasporto del solo conducente. La massa complessiva deve essere inferiore a 700 kg, compreso il conducente (*es. motocoltivatore e motofalciatrice*).
- c) Macchine agricole operatrici a 2 o più assi, equipaggiate con motore proprio e destinate a particolari lavorazioni agricole: possono essere predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per lavorazioni agricole (*es. mietitrebbia*).
- d) Motoagricole a 2 assi, dotate di motore proprio ed atte al carico ed in possesso del “*certificato di idoneità tecnica di circolazione*”.

Le macchine agricole semoventi, se hanno almeno 2 assi possono trainare un rimorchio di qualsiasi peso, mentre quelle aventi 1 asse (*motofalciatrice, motocoltivatori, ecc.*) non possono trainare rimorchi.



Macchina agricola semovente



Macchina agricola trainata

Macchine agricole trainate

Le macchine agricole trainate sono prive di motore proprio e si agganciano ad una macchina agricola semovente, eccetto quelle ad 1 asse, (*es. il motocoltivatore*).

Possono essere di tipo:

- a) portato (*es. spargisementi, spandiconcime centrifugo*) se la loro massa poggia completamente sulla trattore trainante;
- b) semiportato (*es. atomizzatore*) se la loro massa grava in parte sulla trattore trainante ed in parte sulle ruote dell'attrezzatura stessa trainata;

c) rimorchi agricoli trainabili da trattrice, con almeno 1 asse, destinati al trasporto di merci ed aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. I rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t sono considerati parte integrante della trattrice agricola.

Documenti necessari per la circolazione stradale

Durante la marcia su strada è necessario avere con sé i seguenti documenti:

- patente di guida;
- carta di circolazione della trattrice;
- carta di circolazione del rimorchio (se di massa complessiva superiore a 1,5 t);
- certificato di idoneità tecnica del rimorchio (comprese le macchine operatrici trainate) se di massa complessiva inferiore a 1,5 t;
- i contrassegni assicurativi della macchina agricola e del rimorchio, assieme al certificato assicurativo.



Sono privi di documenti di circolazione i seguenti veicoli:

- attrezzature portate e semiportate (in quanto fanno parte integrante della trattrice sulla quale sono montate);
- gli aratri, gli erpici e le seminatrici.

La circolazione con una macchina agricola senza avere a seguito i documenti indicati in originale, comporta una *sanzione amministrativa* per ogni documento non esibito (art. 180 comma 1 e 7 del CdS), con il successivo obbligo di portare in visione tali documenti alle forze di Polizia entro il termine imposto dal funzionario accertatore, pena una ulteriore *sanzione amministrativa* (art. 180 comma 8 del CdS).

Patenti di guida delle macchine agricole

La patente di categoria A, conseguibile a 16 anni, abilita alla guida di macchine agricole o loro complessi con le seguenti caratteristiche: lunghezza m 4,00, larghezza m 1,60, altezza m 2,50, velocità massima 40 km/h, massa complessiva a pieno carico fino a 2,5 t, nessun passeggero a bordo.

La patente di categoria B, conseguibile a 18 anni, abilita alla guida di tutte le macchine agricole comprese quelle eccezionali e, se previsto dalla carta di circolazione, anche se trasportano altre persone, oltre il conducente.

Non occorre la patente di guida per condurre un motocoltivatore avente peso inferiore a 5,00 q.li con il conducente a terra.

Chi è in possesso dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento delle patenti A o B, "foglio rosa", può esercitarsi alla guida non solo su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente ma anche sulle macchine agricole.

Sulla macchina agricola durante le esercitazioni di guida non esiste l'obbligo di applicare il contrassegno con la lettera alfabetica P (*principiante*). Se la macchina agricola non può trasportare altre persone oltre il conducente, le esercitazioni possono compiersi con alla guida il solo aspirante, purché avvengano in luoghi poco frequentati.



Occorre sapere che :

chiunque circola su strada pubblica senza aver conseguito la patente di guida per poter condurre veicoli delle categorie per le quali è richiesta e necessaria, (compresi i mezzi agricoli), commette un illecito penale (reato) di competenza del Tribunale (art. 116 commi 13 e 18) e, oltre alla conseguente denuncia penale, come sanzione accessoria il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per 30 giorni.

Condurre un veicolo con patente di guida scaduta di validità (art. 126 comma 7 c.d.s.) comporta una sanzione amministrativa con la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.

In sintesi chi circola su strada con le macchine agricole deve essere munito di :

- **patente di guida** di categoria A1 per macchine agricole o complessi che non superano 1,60 m. di larghezza, 2,5 m. di altezza e 2,5 t. di massa complessiva a pieno carico e non superano la velocità di 40 km/h. Patente B per macchine agricole diverse dalle precedenti;
- **targa di riconoscimento** contenente dati immatricolazione; l'ultimo elemento convoglio di macchine agricole deve avere stessa targa della macchina trainante. Rimorchi agricoli di massa inferiore a 1,5 t. muniti di targa speciale, contenente i dati di immatricolazione;
- **contrassegno posteriore veicolo** riportante velocità massima consentita (40 Km/h. se dotate di pneumatici o 15 Km/h se cingolate);
- **dispositivi segnalazione visiva ed illuminazione prescritti.** Veicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose di lunghezza superiore a 7,50 m. o con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. dotati lateralmente e posteriormente di dispositivi retro riflettenti e fluorescenti stabili, posti al limite estremo ingombro (se ingombro supera 40% dimensioni trattrice: pannelli anche sui lati);
- **dispositivi di frenatura e di sterzo** che garantiscono stabilità circolazione;
- **pneumatici o cingoli** (dotati di pattini);
- **attrezzature dotate di ruote orientabili** per favorire impostazione curve;
- **dispositivi silenziatori** per rumore e di scarico;
- **dispositivi di segnalazione acustica;**
- **dispositivo retrovisore;**
- **dispositivi amovibili** per protezione parti pericolose;
- **idonei dispositivi di traino** amovibili per rimorchi o macchine agricole trainate;

- **superfici trasparenti** e dispositivo tergivetro parabrezza che garantisca idoneo campo visivo;
- **sistemi per trasporto passeggeri** (non oltre 3), anche nel caso di rimorchi agricoli (sistemi non permanenti), che garantisca al sedile del conducente un facile accesso e comandi agibili;
- **dispositivi previsti da norme su sicurezza** (arco di protezione) ed igiene sul lavoro e contro inquinamento ambientale.

Assicurazione delle macchine agricole

Il codice civile obbliga il proprietario, in solido con il conducente, a risarcire i danni arrecati a persone, animali e cose durante la circolazione del veicolo. Per questo tipo di responsabilità è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa che copre i danni suddetti, entro i limiti dei massimali fissati. La copertura assicurativa vale anche per i danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. La assicurazione risarcisce anche i danni subiti dalle persone trasportate, ma solo se il veicolo è adibito al trasporto di persone. Non sono compresi nell'assicurazione obbligatoria il conducente ed i danni subiti dal proprio veicolo; è però possibile, a richiesta, estendere la copertura assicurativa non solo al conducente ed ai danni propri, ma anche ad altri eventi (furto, incendio, assistenza stradale, ecc.)

La legge 24.12.1969 n. 990 e le successive modificazioni, rendono obbligatoria per tutti i veicoli a motore (escluso macchine agricole e ciclomotori) l'assicurazione R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli).

Solo dal 1 ottobre 1993 tale obbligatorietà è stata estesa anche ai ciclomotori ed alle macchine agricole semoventi isolate e trainanti rimorchi agricoli.



In particolare la polizza deve garantire:

- 1) l'indennizzo dei danni, a seguito di sinistro stradale, arrecati a persone, animali e cose dalla circolazione della macchina agricola semovente isolata ed anche trainante un rimorchio;
- 2) l'indennizzo dei danni provocati dal rimorchio in sosta cioè staccato dalla motrice (rischio statico), durante eventuali manovre a mano, guasto meccanico, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
- 3) l'indennizzo dei danni arrecati alle persone trasportate, solo nel caso che detto trasporto sia previsto dalla carta di circolazione.

Bisognerà quindi provvedere a stipulare i seguenti contratti associativi:

Macchine agricole semoventi a 2 assi:

- è obbligatorio assicurare la macchina agricola semovente.

Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 t:

- *poiché questi rimorchi sono considerati parte integrante della trattrice, è sufficiente assicurare solo la macchina agricola semovente .*

Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva superiore a 1,5 t:

- *è obbligatoria la copertura assicurativa R.C.A. per la macchina agricola trainante con idonea estensione al traino (anche per le macchine operatrici agricole trainate) ed inoltre la stipula di un'altra polizza per il cosiddetto rischio statico per indennizzo cioè dei danni provocati dal rimorchio staccato dalla motrice.*

Occorre sapere che :

- le coperture sopra citate ovvero quella della motrice e quella relativa al rischio statico non coprono il rischio dell'uso delle stesse; ciò significa che eventuali danni provocati durante le operazioni di carico e scarico, di scavo, ecc. non sono considerate da circolazione e pertanto bisognerà tutelarsi, se ritenuto opportuno, con un'altra polizza di responsabilità civile dell'azienda agricola;

- sono considerati rimorchi agricoli anche gli atomizzatori, gli spandiletame, i caricabotte, ecc.;

- non necessitano di alcuna garanzia assicurativa le attrezzature portate dalla trattrice;

- il codice della strada non impone l'obbligo di esporre i contrassegni assicurativi sulle macchine agricole, però è **obbligatorio averli a seguito assieme al contratto assicurativo** (*in originale e non fotocopia*), in modo da esibirli, se richiesti, ai funzionari preposti; la circolazione di una macchina agricola senza avere a seguito il certificato di assicurazione e il relativo contrassegno, comporta due *sanzioni amministrative* (art. 180 comma 1 e 7 ed art. 181 comma 1 e 3 del CdS) con il successivo obbligo di portare in visione tali documenti alle forze di Polizia entro il termine imposto dal funzionario accertatore, pena una ulteriore *sanzione amministrativa* (art. 180 comma 8 del CdS).

- La circolazione di una macchina agricola sprovvista di assicurazione o con la stessa scaduta di validità e non più rinnovata, prevede una *pesante sanzione amministrativa e la sanzione accessoria del sequestro del veicolo* (art. 193 comma 2 del CdS).

Note :

- Il massimale minimo previsto dalla legge è attualmente di 1,5 milioni, ma con un modesto sovrappremio risulta conveniente portare il massimale a valori più elevati.

- L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida oppure guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.

- La forma assicurativa della macchina agricola e dei relativi rimorchi è a tariffa fissa; ciò vuol dire che i premi da pagare non subiscono aumenti o riduzioni come avviene per la tariffa relativa alle autovetture (bonus-malus).

Targhe delle macchine agricole

I mezzi agricoli devono sempre essere muniti di:

- **targa di immatricolazione della trattrice;**
- **targa ripetitrice della trattrice applicata sulla parte posteriore del rimorchio;**
- **targa di immatricolazione del rimorchio se di massa complessiva superiore a 1,5 t;**

Le macchine agricole semoventi, per circolare su strada, devono essere munite posteriormente di una targa di riconoscimento.

I rimorchi agricoli, escluso quelli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t, devono essere muniti in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, di una targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio riportante la scritta “**RIM. AGR.**”.

La **targa ripetitrice** (fig.1) per i rimorchi agricoli trainati (che deve essere posta posteriormente al rimorchio), riporta nell'ordine i caratteri della trattrice, ma al posto del marchio ufficiale della Repubblica italiana la lettera “**R**”.

La **targa di prova** (fig.2) per le macchine agricole riporta nell'ordine:

- 2 caratteri alfabetici
- il marchio ufficiale della Repubblica italiana
- la lettera “**P**”
- 3 caratteri numerici
- la scritta “**MA**” con le lettere disposte verticalmente

(fig.1)




Figura III 4/n Art. 258 (1)

TARGA RIPETITRICE PER MACCHINE AGRICOLE TRAINATE E PER MACCHINE OPERATRICI TRAINATE

(1) Figura così sostituita dall'art. 235 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610 (v. "codice della strada" pag. E.051).

(fig.2)



Occorre sapere che :

la targa non può essere modificata, deve essere sempre ben pulita e, quando previsto, illuminata dalla prescritta luce bianca in modo da renderla leggibile ad almeno 20 metri.

Se la targa, con il trascorrere degli anni, risultasse non perfettamente leggibile perché sbiadita o ricoperta di ruggine, è necessario provvedere ad una nuova immatricolazione della macchina agricola.

Lo stesso obbligo vale anche se la targa rimanesse distrutta in un incidente stradale. In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa è, invece, necessario esporre entro 48 ore denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e rilasciano idonea ricevuta. Trascorsi 15 giorni dalla presentazione, se permangono i motivi che hanno indotto alla denuncia, l'intestatario deve richiedere alla Direzione Generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione. Durante il periodo di attesa della nuova targa è consentita la marcia del veicolo previa apposizione sullo stesso di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria e con le stesse dimensioni.

Circolare su strada pubblica con macchine o rimorchi agricoli sprovvisti di targa di immatricolazione, comporta una sanzione amministrativa ed il fermo di 3 mesi del mezzo (art. 110 comma 11 del CdS); inoltre se la targa non è rifrangente, la sanzione prevista è il ritiro della targa stessa ed il fermo amministrativo del veicolo fino a nuova immatricolazione (art. 100 commi 5 e 13 del CdS), mentre se la targa è installata irregolarmente è prevista una sanzione amministrativa con il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (art. 100 commi 9 e 11 del CdS).

La targa ripetitrice, qualora sia occultata da attrezzi o da macchine trainate, deve essere montata su sbarra amovibile (art. 164 c. 1 e 8 del CdS), pena una *sanzione amministrativa con decurtazione di 3 punti sulla patente di guida ed il ritiro momentaneo dei documenti*.

Immatricolazione delle macchine agricole

Sono soggette ad immatricolazione e quindi sono in possesso della carta di circolazione le seguenti macchine agricole:

- le trattrici agricole
- le macchine operatrici a 2 o più assi
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t

Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solo un certificato di idoneità tecnica, le seguenti macchine agricole:

- le macchine operatrici semoventi con 1 asse
(si precisa comunque che per la circolare su strada, anche queste macchine devono essere sottoposte a copertura assicurativa)
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t
- le macchine operatrici trainate

La carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile competente per il territorio (M.C.T.C.) e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola. Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del proprietario.



Revisione delle macchine agricole

Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono in qualsiasi momento ordinare la revisione parziale o totale di singole macchine agricole, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione (es. su segnalazione da parte delle forze di Polizia per propria iniziativa).

A titolo informativo il Ministero dei Trasporti può disporre, con periodicità non inferiore a 5 anni, la revisione generale o parziale delle macchine agricole a partire dalla data di prima immatricolazione; un apposito regolamento ne stabilisce le procedure, i tempi e le modalità di svolgimento della revisione.

Occorre sapere che :

chi circola in strada pubblica con una macchina agricola non sottoposta a revisione è soggetto, oltre al pagamento di una cospicua *sanzione amministrativa, anche al ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica* (art. 111 comma 6 del CdS).

Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

Le *macchine agricole semoventi*, devono essere equipaggiate con i seguenti dispositivi visivi e di illuminazione:

Anteriormente:

- 2 luci di posizione di colore bianco
- 2 proiettori abbaglianti/anabbaglianti di colore bianco
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra

Posteriormente:

- 2 luci di posizione di colore rosso
- 2 luci di arresto di colore rosso, più intenso di quello delle luci di posizione
- 1 luce targa di colore bianco
- 2 catadiottri rossi, di qualsiasi forma tranne che triangolare
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra

Lateralmente:

- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra

Se la macchina agricola semovente è di dimensioni eccezionali, dovranno essere montate le luci d'ingombro: anteriormente di colore giallo ambra e posteriormente di colore rosso.

Qualsiasi *macchina agricola trainata* che, durante la marcia, limiti la visibilità dei dispositivi visivi della macchina trainante, deve essere equipaggiata con:

Anteriormente:


- 2 luci di posizione di colore bianco, se il rimorchio è più largo di 1,60 m
- 2 catadiottri bianchi non triangolari

Posteriormente:

- 2 luci di posizione di colore rosso
- 2 luci di arresto di colore rosso
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra
- 1 luce targa di colore bianco
- 2 catadiottri rossi triangolari

Lateralmente:

- 2 catadiottri non triangolari di colore arancione o giallo ambra
- 2 luci di posizione di colore ambra, se la lunghezza è superiore a m 6



Sulle macchine agricole non adibite al carico, i previsti dispositivi possono essere montati su un supporto amovibili.

La mancanza o il danneggiamento o l'alterazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, comporta una *sanzione amministrativa con il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria* (art. 112 comma 4 del CdS).

Giova precisare che una lampadina non funzionante (bruciata), comporta soltanto una *sanzione amministrativa* (art. 79 comma 1 e 4 del CdS).

Sagoma e massa limite delle macchine agricole

Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada, si applicano, per la sagoma limite, le norme stabilite dall'art.61 del CdS rispettivamente per i veicoli in generale e per i rimorchi.

Ogni veicolo compreso il suo carico non deve superare :

- metri 2.55 in larghezza
- metri 4.00 in altezza
- metri 12.00 in lunghezza
- metri 16.50 se complessi - macchina agricola semovente e trainata (art.105 comma 1 del CdS) denominati "convoglio".

La massa complessiva a pieno carico delle **macchine agricole su ruote** non può eccedere:

- **5 tonn.** se ad un asse
- **8 tonn.** se a due assi
- **10 tonn.** se a tre o più assi

La massa complessiva a pieno carico delle **macchine agricole semoventi o trainate munite di pneumatici** tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, non può eccedere:

- **6 tonn.** se ad un asse
- **14 tonn.** se a due assi
- **20 tonn.** se a tre o più assi

La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 metri, 14 t.

Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.

La massa complessiva delle **macchine agricole cingolate**, non può eccedere le **16 tonnellate**.



Massa gravante sugli assi

- sull'asse più caricato non può superare le **10 tonnellate**;
- su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 metri non può superare le **11 tonnellate**;
- su due assi contigui a distanza non inferiore a 1,20 metri non può superare le **14 tonnellate**.



(Trattrice con sbalzo anteriore)

Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti condizioni (si intende con il termine “**sbalzo**” la sporgenza longitudinale misurata dall'asse più vicino anteriore o posteriore):




- **sbalzo anteriore** non deve essere superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata; (fig. 1)
- **sbalzo posteriore** non deve essere superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata; (fig. 2)
- **lunghezza complessiva** dell'insieme data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice

agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata; **(fig. 3)**

- **sporgenza laterale** non deve eccedere di 1,60 metri dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice e, in ogni caso, nei limiti previsti in 2.55 metri; **(fig.4)**

- **la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati** non deve superare il 90 % della trattrice isolata non zavorrata. Quali siano le condizioni di carico della trattrice, la massa trasmessa sulla strada dell'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20 % di quella della trattrice stessa in ordine di marcia; **(fig.5)**

- **il bloccaggio tridimensionale** degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice.




Macchine agricole eccezionali

Le macchine agricole che per necessità hanno sagome oppure masse superiori a quelle sopraindicate, sono considerate "**eccezionali**", pertanto per circolare su strada devono essere munite di autorizzazione valida un anno e rinnovabile (rilasciata dall'ente proprietario della strada); in tale autorizzazione sono indicate le prescrizioni alle quali attenersi da parte del conducente del veicolo eccezionale. I titolari di autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, la percorribilità di tutto l'itinerario nonché l'esistenza di eventuali limitazioni anche temporanee presenti lungo il percorso prescelto.

Nel caso in cui sia prevista la scorta (**larghezza oltre i 3,20 metri**), la stessa dovrà precedere il veicolo ad una distanza **non inferiore a 75 metri e non superiore a 150 metri** (fig. 6-7).

Le macchine eccezionali sia per dimensioni che per peso (superiore ai 75 q.li) necessitano inoltre di un permesso rilasciato dalla Prefettura, quando circolano su strade statali nei giorni festivi ed in altri particolari giorni segnalati dalla Prefettura stessa; il permesso dura 3 mesi.



Occorre sapere che :

le norme sopradescritte, si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno 2 assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo trasportato, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.

Non avere a seguito l'autorizzazione per la conduzione o il trasporto di macchina agricola eccezionale, comporta una sanzione amministrativa (art. 104 comma 12 CdS) con l'obbligo di portare in visione il documento ai sensi dell'art. 180 del CdS

Le macchine agricole eccezionali e quelle equipaggiate con attrezzature portate o semiportate (no rimorchi) devono essere dotate di :

- **pannelli di segnalazione a strisce bianche/rosse** di dimensioni 50x50 cm da collocare nella parte posteriore del veicolo;

- **pannelli rettangolari a strisce gialle/rosse** che segnalano la presenza di attrezzi portati o semiportati;

- *dispositivo supplementare di luce gialla o arancione (di tipo omologato con dicitura "DGM" o "A-E") posto nel punto più alto del mezzo e può essere amovibile. Lo stesso deve essere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso della fanaleria. L'uso improprio è sanzionabile dall'art. 154 comma 11 del CdS.*

Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate

Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice (*pertanto sono eccezionali*), devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50x0,50 metri (vedi figura) a strisce alterne bianche e rosse, di materiale retroriflettente o fluorescente, approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.



Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione.

I pannelli possono essere amovibili, purchè la loro l'installazione sia stabile e sicura.

I pannelli per la segnalazione anteriore e/o posteriore degli ingombri a sbalzo (vedi figura) devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare all'asse della trattore e in corrispondenza del limite esterno degli ingombri a sbalzo.

L'altezza massima dal suolo del bordo superiore dei pannelli di segnalazione non deve superare i 2.20 m. e non possono sporgere dalla sagoma del complesso trattore-attrezzatura, ne costituire sporgenza pericolosa.



564 mm.

262 mm.

PA-F-1



564 mm.

262 mm.



423 mm.
PA-F-1

Se l'ingombro dell'attrezzo portato o semiportato ha una larghezza inferiore a 1.20 m è sufficiente un solo pannello di segnalazione quadrato. Si precisa che le parti a sbalzo se costituite da attrezzature che presentino superfici pericolose (taglienti o appuntite) **devono essere protette con cuffie atte a diminuire la pericolosità.**

Per la mancata apposizione dei pannelli non esiste una specifica violazione e pertanto si ritiene applicabile l'intimazione al conducente, ai sensi dell' art. 650 C.P., di fermare il veicolo agricolo e di non riprendere il viaggio se non dopo la corretta collocazione dei pannelli stessi.

Dispositivo supplementare a luce lampeggiante

Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 104 commi 7 ed 8 del CdS (*trattrici agricole con attrezzature di tipo portato e semiportato e macchine agricole eccezionali*), debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti, o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei Trasporti.

Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°.

Occorre sapere che :

L'uso improprio del dispositivo supplementare a luce lampeggiante (gialla o arancione) comporta una *sanzione amministrativa* (art. 153 comma 11 del CdS). Le macchine agricole (non eccezionali) equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che non utilizzano l'indicato dispositivo supplementare di segnalazione visiva ovvero tale dispositivo risultasse inefficiente, commettono una infrazione ai sensi dell'art. 112 comma 4 del CdS comportante una *sanzione amministrativa con la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione*.

Dispositivi di protezione e norme di prevenzione

Ricordando che molti degli incidenti gravi e mortali in agricoltura sono correlati all'uso di trattori, riportiamo alcune indicazioni di prevenzione per questa macchina:

- **ribaltamento**: per ridurre i pericoli causati dai ribaltamenti per il lavoratori, “deve essere presente telaio o cabina o arco di sicurezza omologati per trattori a ruote”; attualmente sono escluse le macchine agricole a cingoli. La circolazione in strada pubblica con macchina agricola priva del dispositivo di protezione, sebbene indicato nella carta di circolazione, comporta una *sanzione amministrativa con il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria* (art. 112 comma 4 del CdS);

- **dispositivo amovibile**: deve garantire la protezione delle parti pericolose nelle macchine agricole semoventi costituite da trattrici e macchine agricole operatrici a due o più assi. La circolazione in strada pubblica con macchina agricola priva del dispositivo di protezione, sebbene indicato nella carta di circolazione, comporta una *sanzione amministrativa* (art. 112 comma 4 del CdS) e la *sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione* stessa;

- **sedile**: deve garantire al conducente “una comoda posizione di guida e di manovra della trattrice ed attenuare efficacemente le vibrazioni. Deve essere installato un sistema di ritenzione (cintura di sicurezza)” in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro n.44 del 22.12.2010;

- **mezzi di accesso**: l'accesso al posto di guida deve essere assicurato mediante una scala di accesso in grado di evitare pericoli di scivolamento e caduta dell'operatore; devono essere presenti maniglie

e/ o corrimano o dispositivi simili, al fine di garantire sempre tre punti di contatto;

- **presa di forza:** deve essere presente una cuffia o schermo fissato alla trattore, contornante il terminale dell'albero scanalato, di forma e dimensione idonea a proteggere la forcella esterna del cardano e che si sovrapponga di almeno 5 cm. alla protezione dello stesso;

- **ventilatore e cinghie di trasmissione:** la ventola di raffreddamento e le cinghie di azionamento della stessa e della dinamo devono essere protette contro il contatto accidentale;

- **contatto ed ustioni con le superfici calde:** le parti della macchina che, in fase di lavoro, raggiungono temperature elevate devono essere protette con adeguati ripari posti a debita distanza in modo che non si surriscaldino.



Per opportuna conoscenza si rende nota la circolare ministeriale sulla sicurezza delle macchine agricole dove è specificato l'uso dell'arco di protezione:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Circolare n. 44 del 22 dicembre 2010 - Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di sicurezza delle motoagricole

Con precedenti n.3 del 2007 questo Ministero, in considerazione dell'elevato numero di infortuni gravi e mortali causati dal ribaltamento di trattori agricoli o forestali sprovvisti dei necessari presidi tecnici di sicurezza (**dispositivi di protezione in caso di capovolgimento associati a sistemi di ritenzione del conducente normalmente costituiti da cinture di sicurezza**), ebbe modo di impartire disposizioni per l'adeguamento degli stessi rispetto al predetto rischio. Allo stesso rischio è soggetta la generalità delle macchine agricole operatrici semoventi per le quali si registra una non meno significativa incidenza di infortuni di analoga gravità. Anche in questo caso si rileva che tali attrezzature, in particolare quelle di costruzione non recente, risultano spessissimo prive di appropriate misure di protezione. Stante l'elevata probabilità di accadimento di siffatto evento e la estrema gravità delle conseguenze del suo verificarsi, il livello di rischio associato all'utilizzo di queste attrezzature di lavoro si pone a valori assolutamente inaccettabili, talché l'adeguamento delle macchine già in servizio deve essere visto come un intervento di priorità indifferibile di modo che le stesse, corredate degli idonei presidi tecnici, possano garantire i necessari livelli di sicurezza per gli operatori che ne sono alla guida. A questo riguardo va chiarito che: **l'obbligo dell'adozione di appropriate misure di protezione (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e cinture di sicurezza) riguarda i fabbricanti nel momento in cui immettono sul mercato gli esemplari di nuova produzione, l'obbligo di adeguare quelle già in servizio spetta agli utilizzatori fatte,**

beninteso, salve le questioni di natura contrattuale tra costoro, in quanto acquirenti, e i fabbricanti. La descritta e diffusa situazione di carenza di misure di sicurezza contro il rischio da ribaltamento risulta essere particolarmente ricorrente nel caso delle comunemente dette motoagricole le quali, dopo i trattori, rappresentano la più frequente causa di infortuni gravi e mortali. Per questa famiglia di attrezzature di lavoro, fermo restando quanto più sopra espresso circa i rispettivi obblighi di fabbricanti ed utilizzatori, i problemi circa l'individuazione e l'applicazione dei predetti presidi di sicurezza agli esemplari già in servizio si pongono in maniera analoga al caso dei trattori, ed in maniera analoga sono suscettibili di trovare soluzione tecnica. Si richiama, pertanto, l'attenzione degli utilizzatori di esemplari di motoagricole già in servizio e non dotate dei predetti dispositivi di protezione e ritenzione sul fatto che, per effetto delle disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, sussiste a loro carico un preciso obbligo di procedere al necessario adeguamento.

Per conseguire tale obiettivo, utili indicazioni possono già oggi essere desunte dalle linee guida dell'ISPESL, in particolare: per l'installazione delle cinture di sicurezza, è possibile fare riferimento alla linea guida "l'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente", consultabile all'indirizzo web: www.ispesl.net/sitodts/Linee_guida/LGadeguamento_trattori.pdf

Dispositivo retrovisore

Un dispositivo importante per la sicurezza di guida del conducente di una trattoria agricola cabinata, è il retrovisore, destinato ad assicurare ampia visibilità posteriore. Detto dispositivo è posto sia all'interno che all'esterno della cabina di guida. Nelle nazioni in cui la circolazione stradale è a destra, come l'Italia, lo specchio retrovisore esterno può essere sufficiente solo a sinistra, dal quale il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana, tangente all'estremità sinistra della larghezza fuori tutto il trattore o del complesso trattore con rimorchio.

La circolazione con trattore agricolo sprovvisto del dispositivo retrovisore è punita dall'art. 112 comma 4 del CdS con una sanzione amministrativa e con il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria.

Il Ministero dei Trasporti con circ. n. 909/4811 del 03/06/1999 ha disposto che l'obbligo del dispositivo retrovisore è previsto per l'immissione in circolazione delle macchine agricole dal 07 maggio 1997 e che non ricorre tale obbligo per i veicoli agricoli già in circolazione a tale data.



Dispositivi per la frenatura

Le macchine operatrici trainate, se di massa complessiva inferiore o uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per le macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi per la frenatura.

Il Ministero dei Trasporti con circ. n. 1215/4816 del 05/11/1999 ha dato disposizione che *per le macchine agricole operatrici trainate di massa complessiva non superiore a 03 tonnellate,*

agganciate alle macchine agricole traenti alle quali è riconosciuta una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva della macchina agricola operatrice trainata priva di freni, non è obbligatorio il montaggio dei dispositivi per la frenatura di servizio e di stazionamento.

Per una macchina agricola operatrice trainata non munita di dispositivi per la frenatura, è fatto obbligo di annotare sul documento di circolazione che detto veicolo:

- 1) è privo di dispositivi per la frenatura;
- 2) deve essere equipaggiato con apposite calzatoie, da utilizzare esclusivamente in fase di stazionamento per il bloccaggio del veicolo isolato nel corso della sua attività operativa;
- 3) è fatto divieto di sganciare il veicolo trainato dalla macchina agricola traente in ogni fase della circolazione stradale.

L'inosservanza di dette prescrizioni, prevede una sanzione amministrativa (art. 110 comma 7 del CdS).

Traino di macchine agricole

I convogli formati da macchina agricola semovente e macchina agricola trainata non possono superare la **lunghezza di 16.50 metri**.

Nel limite dei 16.50 metri, le trattrici possono trainare un solo rimorchio e non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla motrice.

Alle trattrici con attrezzi portati anteriormente, è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate, sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.

Per poter effettuare il traino occorre che :

- **la massa del veicolo trainato non superi la massa rimorchiabile del trattore**
- **sia rispettato il rapporto di rimorchiabilità tra il gancio della macchina agricola e l'occhiello della macchina agricola trainata**
- **gli organi di traino (timone, gancio, occhioni) siano di tipo approvato e tra loro compatibili**



Occorre sapere che :

non è consentito il traino di un rimorchio stradale con una trattrice agricola (art. 82 commi 8 e 10 del CdS); l'infrazione comporta una *sanzione amministrativa con il ritiro e la sospensione della carta di circolazione come sanzione accessoria.*

La difformità della tipologia di gancio indicata sulla carta di circolazione e quella realmente installata sul veicolo agricolo, comporta una *sanzione amministrativa* (art. 110 comma 7 del CdS).

Sistemazione del carico

Il carico sui veicoli deve essere sistemato in modo tale da evitare la caduta o la dispersione dello stesso. La sistemazione del carico deve essere fatta in modo che:

- sia assicurata al conducente la piena visibilità
- sia garantita la piena libertà di guida
- sia evitato il pericolo di caduta
- sia evitato l'occultamento della fanaleria e delle targhe dei mezzi
- il carico deve essere contenuto entro il perimetro del mezzo
- fermo restando i limiti di sagoma di cui all'art.61 comma 1 del CdS, possono essere trasportate cose che sporgono fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza non superi 30 cm. di distanza dalle luci di posizioni anteriori e posteriori
- il carico non può sporgere nella parte anteriore del veicolo
- posteriormente può sporgere **entro i 3/10 della lunghezza del veicolo** e comunque, non oltre i limiti di sagoma previsti per quella categoria di veicolo. Tale sporgenza deve essere segnalata con **uno o due pannelli posti all'estremità di 50x50 cm. a strisce bianche e rosse**
- la merce non deve strisciare sul terreno



(varie infrazioni stradali sulla sistemazione del carico di un convoglio agricolo)

Tutte le ipotesi inerenti la sistemazione del carico sui veicoli, sono disciplinate dall'art. 164 del CdS e la violazioni agli obblighi previsti e sopra descritti, comporta una *sanzione amministrativa e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida del conducente*.

Nella circostanza, gli agenti di polizia che accertano la violazione, oltre a procedere alla contestazione dell'infrazione commessa, procedono al ritiro della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del mezzo agricolo condotto ed i predetti documenti saranno restituiti al medesimo allorché il carico sia stato sistemato come previsto dalla normativa vigente.

Trasporto di persone sui mezzi agricoli

Anche se le macchine agricole sono normalmente destinate alle lavorazioni agricole o forestali, è eccezionalmente ammesso il trasporto di persone. Occorre distinguere, tuttavia, tra macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate, con espliciti riferimenti ai rimorchi agricoli. Le macchine agricole semoventi (eccetto le operatrici ad un asse), possono essere attrezzate per il trasporto degli addetti ai lavori, per non più di tre persone compreso il conducente. In ogni caso, il trasporto di persone è subordinato ad accertamento dell' idoneità da parte dell' ufficio provinciale della M.C.T.C., con annotazione sulla carta di circolazione indicante il numero di persone ammesso. **In tutti i casi, è vietato il trasporto di persone in piedi.**

Anche i rimorchi agricoli possono essere adibiti al trasporto di persone purché siano omologati e rispondano alle prescrizioni tecniche e di sicurezza previste.

Occorre sapere che :

durante il trasporto di persone sui rimorchi, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- il numero delle persone trasportate non può superare quello indicato sulla carta di circolazione e comunque mai in numero superiore a 20;
- non può essere superata la massa complessiva del veicolo stesso, è vietato il trasporto promiscuo (persone e cose);
 - il percorso deve essere limitato tra azienda agricola o centro di raccolta e posto di lavoro e viceversa;
 - le persone trasportate non possono appoggiarsi alle sponde di cui il rimorchio deve essere dotato ed è vietato il trasporto di persone in piedi;
 - i sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente e direttamente alla struttura portante del veicolo.

Per i rimorchi agricoli quindi, il trasporto di persone è subordinato ad accertamento dell' idoneità da parte dell' ufficio provinciale della M.C.T.C. con annotazione sulla carta di circolazione del numero di persone trasportabili e l' attrezzatura prescritta per tale tipo di trasporto; il trasporto di persone è limitato agli addetti ai lavori agricoli ed agli accompagnatori d' animali.



(infrazione stradale sul trasporto di persone nei veicoli agricoli)

Trasporto di macchine agricole su rimorchi agricoli

Sui veicoli classificati rimorchi agricoli, regolarmente riconosciuti a tale specifico uso, possono essere trasportate anche macchine agricole o macchine operatrici impiegate nelle attività agricole e forestali (Circ. n. 300/A/31341/103/38 del 23/01/ 2001 del Ministero dell' Interno, Dip. di P.S.).

Sovrapattini per macchine agricole cingolate

I sovrappattini sono dispositivi, interamente metallici o con elementi di gomma, di adattamento per la marcia su strada delle macchine agricole cingolate, da applicarsi alle soles dei cingoli allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale.

Il sovrappattino deve essere conforme alle caratteristiche indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



La mancanza dei sovrappattini, comporta oltre alla *sanzione amministrativa*, la *sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione* (art. 112 comma 4 del CdS).

Se dalla circolazione senza sovrappattini deriva il danneggiamento del manto stradale, oltre ad una ulteriore *sanzione amministrativa* vi è l'*obbligo del ripristino dello stato dei luoghi*, con spese sostenute a carico dell'autore del danno (art. 15 comma 1 e 2 del CdS).

Sicurezza stradale alla guida dei mezzi agricoli


Fatto salvo il rispetto delle norme del codice stradale come ogni altro utente stradale, frequenti sono i comportamenti scorretti commessi alla guida dei veicoli agricoli. Gli incidenti con tali mezzi, sono spesso causati da frecce rotte o oscurate dal fango, illuminazione posteriore difettosa, regolazione sbagliata degli specchietti e freni usurati o mal registrati. Agricoltori e appaltatori spesso devono lavorare in ambienti bagnati, fangosi, il che significa che le frecce di direzione e le luci si sporcano velocemente. I veicoli agricoli si guidano sempre più sulle strade principali e quindi maggiore deve essere l'attenzione per chi li conduce.

Pericoli maggiori

Un trattore agricolo è coperto di fango – sui finestrini, sugli specchietti, sulle luci – dopo aver lavorato tutto il giorno in un campo bagnato e fangoso. Il conducente del trattore non si ferma immettendosi nella carreggiata principale ma continua sebbene la sua visuale sia ostacolata da un parabrezza sporco ed egli non possa vedere attraverso gli specchietti retrovisori laterali.



Prima di lasciare il campo e raggiungere la carreggiata, il conducente del trattore si ferma, toglie le chiavi dal cruscotto ed esce dalla cabina per pulire il parabrezza e gli specchietti laterali (e controlla che anche le luci siano pulite).



Inoltre ricordatevi di tenere la strada pulita per cui, in uscita dalle campagne, sarebbe opportuno e civile pulire le ruote del vostro mezzo agricolo prima di circolare sulla strada pubblica (generalmente usando una lancia con getto d'acqua); sappiate che il fango non tolto e lasciato dalle ruote del trattore sulla sede stradale si deposita sulle porosità dell'asfalto e, soprattutto con le prime piogge, la carreggiata diventa viscosa rendendo pericoloso il transito veicolare; questa è la causa di frequenti fuoriuscite dalla sede stradale che spesso avvengono anche a velocità non elevate soprattutto in tratti in curva. L'art. 15 commi 1 e 2 del CdS. prevede una *sanzione amministrativa per questa infrazione e rende inoltre obbligatoria la pulizia della strada sporcata con fango e detriti.*

Durante l'attività agricola è sempre necessario fare sempre attenzione alle variazioni di pendenza ed ai dislivelli causati dalla conformazione del terreno (es. in zona collinare) o dal tipo di lavorazione eseguita (es. aratura in prossimità di fossi o scoline), al fine di prevenire ribaltamenti pericolosi del vostro mezzo agricolo (generalmente il trattore); le cronache riferiscono spesso di gravi incidenti con esiti anche fatali all'agricoltore, dovuti proprio al ribaltamento del proprio mezzo agricolo. Per questo motivo, anche nei trattori di vecchia costruzione ed immatricolazione sarebbe opportuna la dotazione dell'arco di sicurezza che nei trattori di ultima generazione è obbligatoriamente previsto e montato.



(Trattore ribaltato)

I proprietari di fondi agricoli e gli utilizzatori dei medesimi a scopo agricolo, in periodi estivi durante le operazioni di irrigazione delle colture con aspersione a getto d'acqua, devono fare attenzione a non irrigare la sede stradale creando grave pericolo ai conducenti, in particolar modo ai ciclisti, motociclisti e ciclomotoristi. L'art. 32 comma 3 e 6 prevede una cospicua *sanzione amministrativa* per reprimere questa insidia spesso sottovalutata dagli agricoltori.

Alcune avvertenze nell'uso dei trattori:

- garantire che la velocità di esercizio sia tale da mantenere la necessaria sicurezza in relazione alla conformazione del terreno su cui si lavora come ad esempio pendenza e franosità del terreno;
- non avviare o manovrare il trattore senza essere al posto di guida;
- prestare particolare attenzione nelle operazioni di manovra, soprattutto quando non vi è piena visibilità;
- non trasportare persone su trattori non omologate allo scopo;
- far condurre le trattori, anche in campagna, da personale in possesso di patente di guida per autoveicoli;
- tenere un comportamento di guida su strada secondo quanto prescritto dal codice della strada;
- garantire il coordinamento fra operatore alla guida della trattore e quello a terra durante il collegamento meccanico degli attrezzi oppure adottare sistemi con attacchi rapidi;
- valutare le modalità di guida in relazione alla viabilità della campagna: la presenza di dislivelli e di franosità del terreno, di fossi ecc.;
- i contrappesi anteriori devono essere quelli previsti dalla casa costruttrice.

Altri consigli utili alla guida:

Alla guida di un mezzo agricolo si deve dare maggiore importanza alla manutenzione di luci, specchietti e freni sui veicoli agricoli che circolano su strada. Tenere finestrini, frecce di direzione e specchietti puliti usare una lista di controllo per effettuare ispezioni regolari di veicoli che circolano su strada tenere una scorta di lampadine, specchietti, fari e qualsiasi pezzo che si danneggia con frequenza. Ricordatevi di portare a seguito tutti i documenti in originale (patente, carta di circolazione, certificato e contrassegno di assicurazione ecc.) e non fotocopie.

Viaggiate sul lato destro evitando di intralciare la circolazione, mentre se conducete veicoli lenti a motore (es. trattori agricoli), ogni tanto fermatevi sul lato destro (anche fuori carreggiata) e lasciate

defluire il traffico al fine di evitare code eccessive. L'art. 154 commi 1 e 8 prevede una *sanzione amministrativa per chi crea intralcio alla circolazione stradale*.

Sui trattori e sui rimorchi agricoli non trasportate passeggeri se non è espressamente indicato e previsto dalle carte di circolazione e comunque mai in piedi. Alla guida dei mezzi agricoli eccezionali, rispettate tutte le procedure di sicurezza previste (scorta, distanze ecc.) ed abbiate sempre a seguito l'autorizzazione alla circolazione.



“Quando vi mettete alla guida di un veicolo agricolo, consideratelo importante come ogni altro mezzo: siate molto attenti sulla strada e circolate sempre nel rispetto altrui affidandovi soprattutto al vostro buonsenso”.

La Polizia Locale Basso Adige

(Curato dall'Assistente Luca Zamperlin e dall'Agente scelto Marco Noni)